



Senato della Repubblica

Servizio per la Qualità  
degli Atti normativi

XVIII legislatura

# RELAZIONI ALLE CAMERE

annunciate nel periodo

GIUGNO - LUGLIO 2022





## *INDICE*

NOTA INTRODUTTIVA .....	5
PARTE PRIMA.....	6
<b>Prima Sezione - Relazioni annunciate .....</b>	<b>6</b>
<b>Seconda Sezione - Nuovi obblighi di relazione .....</b>	<b>9</b>
PARTE SECONDA – TABELLE .....	11
<b>Prima Sezione - Relazioni annunciate .....</b>	<b>11</b>
<b>Seconda Sezione - Nuovi obblighi di relazione .....</b>	<b>33</b>



## Nota introduttiva

Con la presente pubblicazione, l'*Osservatorio sull'attuazione degli atti normativi* dà conto delle relazioni annunciate nel periodo di giugno e luglio 2022, dei nuovi obblighi di relazione previsti da disposizioni legislative pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* nello stesso periodo, nonché delle modifiche concernenti abrogazioni di disposizioni o integrazioni di obblighi di relazione vigenti.

Ai fini del presente lavoro sono considerate solo le relazioni espressamente disciplinate da atti normativi, mentre non si tiene conto di relazioni introdotte da ordini del giorno delle Assemblee o delle Commissioni, da risoluzioni o anche da autonome decisioni del Governo.

Per ciò che attiene ai decreti-legge, gli adempimenti previsti sono censiti al momento della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione.

Le informazioni riportate sono desunte dall'Allegato B al resoconto dell'Assemblea e dalla banca dati del Senato relativa all'attività non legislativa e sono integrate con indicazioni relative al termine previsto per l'adempimento e all'eventuale periodicità dell'obbligo.

## PARTE PRIMA

### Prima Sezione - Relazioni annunciate

Tra le relazioni annunciate nel periodo di riferimento, si segnala la seguente.

**Doc. CCLXV, n. 1 - PRIMA RELAZIONE - Relazione concernente l'utilizzo delle quote, destinate al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal codice della strada, riferita all'anno 2021.**

Relazione presentata dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili il 1° luglio 2022 e annunciata nella seduta n. 451 del 12 luglio 2022.

**L'adempimento previsto.** La disposizione istitutiva dell'obbligo è stata introdotta dall'articolo 40, comma 1, lettera b), della legge 20 luglio 2010, n. 120, e prevede che i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti (ora Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili), dell'interno e dell'istruzione (ora Ministro dell'istruzione), dell'università e della ricerca (ora Ministro dell'università e della ricerca), ciascuno per le parti di rispettiva competenza, trasmettano annualmente al Parlamento, entro il 31 marzo, una relazione sull'utilizzo delle quote dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285.

**Il contenuto della Relazione.** La Relazione dà preliminarmente conto delle risorse derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste nel nuovo codice della strada codice e assegnate alla Direzione generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto nell'anno 2021, soffermandosi in primo su quelle di cui al capitolo di spesa 1233, utilizzate per il 90 per cento ai fini del funzionamento del Centro di coordinamento delle informazioni sul traffico, sulla viabilità e sulla sicurezza stradale (CCISS) e dello sviluppo dei sistemi informativi del CED Motorizzazione.

Per quanto riguarda il capitolo 7333, la Relazione riferisce che le risorse utilizzate nel corso del 2021 hanno riguardato in particolar modo l'attuazione di accordi con istituzioni universitarie ai fini della redazione del Piano nazionale per la sicurezza stradale (PNSS) per l'anno 2030, nonché per la definizione degli Indicatori di prestazione della sicurezza stradale (IPSS).

Sempre a valere sul capitolo 7333, prosegue la Relazione nell'illustrare i programmi d'intervento per il miglioramento della sicurezza stradale, con particolare riferimento alla messa in sicurezza di itinerari ciclabili e pedonali e circolazione ciclistica cittadina.

A tale riguardo, per quanto concerne la sicurezza della circolazione ciclistica cittadina (per uno stanziamento pari a 14,8 milioni di euro, di cui nel corso del 2021 sono stati erogati 317.098,78 euro), con riferimento alla quale sono state messe in atto dalla sopracitata Direzione generale tutte le procedure amministrative necessarie per procedere alla stipula delle convenzioni con le Regioni, la Relazione illustra il relativo stato di attuazione come riportato nella seguente tabella:

Piste ciclabili (km)	96
Percorsi ciclo-pedonali (km)	5
Numero attraversamenti ciclabili	269
Numero attraversamenti pedonali	11
Numero attraversamenti ciclo-pedonali	46
Passarelle/sottopassi	11
Interventi inerenti la segnaletica	8

A tale riguardo, la Relazione evidenzia altresì come non si rilevino particolari criticità se non il ritardo nell'attuazione degli interventi da parte di alcune Regioni.

Con riferimento all'ampliamento itinerari ciclabili e pedonali, la Relazione riferisce che la citata Direzione generale ha rifinanziato il programma sviluppo e la messa in sicurezza ad esso afferenti per un importo complessivo pari a 4.117.498,76 euro, di cui nel corso del 2021 sono stati erogati 191.612,63 euro, dando conto altresì del relativo stato di attuazione, secondo la tabella seguente:

Piste ciclabili (km)	12
Percorsi pedonali (km)	0,63
Percorsi ciclo-pedonali (km)	1
Numero attraversamenti ciclabili	0
Numero attraversamenti pedonali	28
Numero attraversamenti ciclo-pedonali	0
Passarelle/sottopassi	2
Interventi inerenti la segnaletica	5

A tale riguardo, la Relazione precisa altresì come non si rilevino particolari criticità se non il ritardo nell'avvio degli interventi da parte di alcune Regioni.

Conclude la Relazione segnalando che con il capitolo 7333 sono state altresì realizzate anche i re-call della campagna di comunicazione concernente il dispositivo anti abbandono, nonché della campagna "Sulla buona strada" in materia di sicurezza stradale. In tale contesto si iscrive l'avvio di piattaforme social per la sensibilizzazione sui temi della sicurezza stradale.



## Seconda Sezione - Nuovi obblighi di relazione

La legge 17 maggio 2022, n. 60, recante "Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare (legge «Salva Mare»)", persegue l'obiettivo di contribuire al risanamento dell'ecosistema marino e alla promozione dell'economia circolare, nonché alla sensibilizzazione della collettività per la diffusione di modelli comportamentali virtuosi, volti alla prevenzione dell'abbandono dei rifiuti in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune e alla loro corretta gestione. In questo quadro, all'articolo 15 si stabilisce che il Ministro della transizione ecologica trasmetta alle Camere, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione sull'attuazione del medesimo provvedimento.

\*\*\*\*\*

La legge 31 maggio 2022, n. 62, recante "Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie", è finalizzata a promuovere la trasparenza dei dati d'interesse pubblico riguardanti le transazioni finanziarie e le relazioni d'interesse intercorrenti tra le imprese e i soggetti operanti nel settore della salute. In particolare, l'articolo 1 qualifica il diritto alla conoscenza dei rapporti tra le imprese ed i soggetti operanti nel settore della salute quale livello essenziale delle prestazioni ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera *m*), della Costituzione, in attuazione dei principi contenuti negli articoli 32 (tutela della salute), 41 (esercizio dell'iniziativa economica) e 97 (efficienza ed imparzialità della pubblica amministrazione). Pertanto, la disciplina dettata dalla citata legge n. 62 del 2022 è volta a garantire, per finalità di trasparenza, di prevenzione e contrasto della corruzione e del degrado dell'azione amministrativa, il diritto alla conoscenza dei rapporti, aventi rilevanza economica o di vantaggio, intercorrenti tra le imprese produttrici di farmaci, strumenti, apparecchiature, beni e servizi, anche non sanitari, e i soggetti che operano nel settore della salute o le organizzazioni sanitarie.

In questo quadro, l'articolo 7 prevede che il Ministro della salute, entro il 31 dicembre di ogni anno, trasmetta alle Camere una relazione sullo stato di attuazione della legge medesima.

\*\*\*\*\*

Il decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105, in attuazione della direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE del Consiglio, reca una pluralità di interventi di modifica a norme previgenti in tema di fruizione dei congedi parentali, tutela di genitori lavoratori di minori con disabilità grave, lavoro agile in caso di figli minori dodici anni e congedi per eventi e cause particolari, nonché misure a sostegno dei genitori e dei prestatori di assistenza.

In questo quadro, l'articolo 8, dispone che l'Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (INAPP) presenti annualmente, anche sulla base dei dati forniti dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri e al Parlamento, una relazione concernente la fruizione degli istituti giuridici oggetto del citato decreto legislativo, al fine di consentirne il monitoraggio e la valutazione, con particolare riguardo agli impatti sulla parità di genere nel mercato del lavoro e sul miglioramento delle condizioni di vita e della condivisione dei carichi di cura. La relazione comprende, altresì uno studio sull'interazione tra i diversi tipi di congedo previsti dall'ordinamento, tra cui il congedo di adozione e i congedi per motivi familiari riconosciuti ai lavoratori autonomi.

## PARTE SECONDA – TABELLE

### Prima Sezione - Relazioni annunciate

#### A. RELAZIONI GOVERNATIVE

#### PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI E RELATIVI DIPARTIMENTI

##### PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
<a href="#"><u>Atto n. 1201</u></a>	D. Lgs. 66/1999 art. 12 co. 1 <sup>1</sup>	Relazione d'inchiesta dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV) relativa all'incidente occorso all'elicottero VDS Yo-Yo serie III marche di identificazione 1-C881, in località San Donà di Piave (VE), in data 13 luglio 2018	14/06/2022 16/06/2022 n. 441 <sup>2</sup>	8 <sup>a</sup>	Eventuale
<a href="#"><u>Doc. CCXXXV, n. 8</u></a>	D.L. 113/2016 art. 22 co. 6 <sup>3</sup>	Relazione sulla bonifica dei siti di discarica abusivi oggetto della sentenza di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea del 2 dicembre 2014 (causa C-196/13) <i>(secondo semestre 2021)</i>	09/06/2022 28/06/2022 n. 445	13 <sup>a</sup>	Semestrale

<sup>1</sup> La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che, per ciascuna inchiesta relativa ad un incidente, l'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV), rediga una relazione contenente anche elementi utili ai fini della prevenzione, nonché eventuali raccomandazioni di sicurezza. Tale relazione è trasmessa alla Presidenza del Consiglio dei ministri per l'invio alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica entro dodici mesi dalla data dell'incidente, salva l'ipotesi in cui l'inchiesta, per la sua complessità, si protragga oltre tale termine.

<sup>2</sup> Inviata dal Ministro per i rapporti con il Parlamento.

<sup>3</sup> L'articolo 22 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, come convertito, al comma 1, dispone che tutte le risorse finanziarie statali destinate, a qualsiasi titolo, alla messa a norma delle discariche abusive oggetto della sentenza di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea del 2 dicembre 2014, relativa alla procedura di infrazione comunitaria n. 2003/2077, siano revocate e assegnate al commissario straordinario nominato ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 41 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, su specifico conto di contabilità speciale, intestato al commissario straordinario stesso. Il comma 6 dell'articolo 22 stabilisce che il commissario straordinario comunichi semestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nonché alle Commissioni parlamentari competenti l'importo delle risorse finanziarie impegnate per la messa a norma delle discariche abusive e che presenti un dettagliato rapporto sullo stato di avanzamento dei lavori concernenti la messa a norma di tutte le discariche abusive oggetto della sentenza di condanna di cui al comma 1.

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
<a href="#">Doc. CCLXII, n. 2</a>	L. 196/2009 art. 6 co. 4 <sup>4</sup>	Relazione concernente l'attività e le deliberazioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) (anno 2021)	28/06/2022 30/06/2022 n. 447 <sup>5</sup>	5 <sup>a</sup>	Annuale 30 giugno
<a href="#">Doc. XXVI, n. 5</a>	L. 145/2016 art. 3 co. 1 <sup>6</sup>	Relazione analitica sulle missioni internazionali in corso e sullo stato degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, riferita all'anno 2021, anche al fine della relativa proroga per l'anno 2022, deliberata dal Consiglio dei ministri il 15 giugno 2022 (anno 2021) <sup>7</sup>	01/07/2022 05/07/2022 n. 448 <sup>8</sup>	3 e 4 riunite	Annuale Entro il 31 dicembre di ogni anno

<sup>4</sup> L'articolo 6, comma 4, della legge 31 dicembre 2012, n. 196, prevede che il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri trasmetta alle Camere, entro il 30 giugno di ciascun anno, una relazione concernente l'attività e le deliberazioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) adottate nel corso dell'anno precedente. A decorrere dall'anno 2022 la relazione contiene anche le attività svolte in materia di sviluppo sostenibile.

Si ricorda infine che l'articolo 1-bis del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, al fine di rafforzare il coordinamento delle politiche pubbliche in vista del perseguimento degli obiettivi in materia di sviluppo sostenibile indicati dalla risoluzione A/70/L.I, adottata dall'Assemblea generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015, ha previsto che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, il Comitato interministeriale per la programmazione economica assuma la denominazione di "Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile" (CIPESS).

<sup>5</sup> Inviata dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

<sup>6</sup> Tale relazione, anche riguardo alle missioni concluse nell'anno in corso, precisa l'andamento di ciascuna missione e i risultati conseguiti, anche con riferimento esplicito alla partecipazione delle donne e all'adozione dell'approccio di genere nelle diverse iniziative per attuare la risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite n. 1325 del 31 ottobre 2000 e le risoluzioni successive, nonché i Piani d'azione nazionali previsti per l'attuazione delle stesse. La relazione analitica sulle missioni deve essere accompagnata da un documento di sintesi che riporti espressamente per ciascuna missione i seguenti dati: mandato internazionale, durata, sede, personale nazionale e internazionale impiegato e scadenza, nonché i dettagli atualizzati della missione.

La relazione è integrata dai pertinenti elementi di valutazione fatti pervenire dai comandi internazionali competenti con particolare riferimento ai risultati raggiunti, nell'ambito di ciascuna missione, dai contingenti italiani. Con la medesima relazione, il Governo riferisce sullo stato degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione. Il decreto-legge n. 148 del 2017, articolo 6, comma 1, lett. b), n. 2, ha introdotto all'articolo 3 della legge n. 145 del 2016 il comma 1-bis, ove si stabilisce che ai fini della prosecuzione delle missioni in corso per l'anno successivo, la relazione analitica sia corredata della relazione tecnica sulla quantificazione dei relativi oneri.

Si segnala inoltre che l'articolo 23-ter del DPR 5 gennaio 1967, n. 18, recante l'Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri - introdotto dall'articolo 1, comma 589, della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio 2019) - al comma 3 dispone che, nell'ambito e con le modalità della relazione in argomento (articolo 3, comma 1, della legge 21 luglio 2016, n. 145), il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale riferisca annualmente alle Camere sulle iniziative avviate in attuazione dell'articolo medesimo, ove si stabilisce che, per consentire la partecipazione italiana ad iniziative di pace ed umanitarie in sede internazionale, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale sia autorizzato ad erogare contributi a soggetti pubblici italiani, a Stati esteri e ad organizzazioni internazionali aventi finalità di mantenimento della pace e della sicurezza internazionale e di attuazione di iniziative umanitarie e di tutela dei diritti umani.

<sup>7</sup> Su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro dell'interno per la parte di competenza.

<sup>8</sup> Inviata dal Ministro per i rapporti con il Parlamento.

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
<a href="#">Doc. LXV, n. 4</a>	D.L. 21/2012 art. 3-bis co. 1	Relazione concernente l'attività svolta sulla base dei poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni <i>(anno 2021)</i>	01/07/2022 06/07/2022 n. 449 <sup>9</sup>	1 <sup>a</sup> 2 <sup>a</sup> 3 <sup>a</sup> 4 <sup>a</sup> 5 <sup>a</sup> 6 <sup>a</sup> 8 <sup>a</sup> 10 <sup>a</sup> 14 <sup>a</sup>	Annuale 30 giugno
<a href="#">Atto n. 1219</a>	D. Lgs. 66/1999 art. 12 co. 1 <sup>10</sup>	Relazioni d'inchiesta dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV) relative ai seguenti incidenti aerei: incidente occorso all'aeromobile Glassflügel Mosquito, marche di identificazione I-VIUS, in località Riva Valdobbia (VC), in data 10 giugno 2017; incidente occorso all'aeromobile Rolladen-Schneider LS 1-d, marche di identificazione D-0787, presso l'aviosuperficie "S. Apollonia", in località Castiglion Fiorentino (AR), in data 17 marzo 2019	05/07/2022 07/07/2022 n. 450 <sup>11</sup>	8 <sup>a</sup>	Eventuale

<sup>9</sup> Inviata dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

<sup>10</sup> La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che, per ciascuna inchiesta relativa ad un incidente, l'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV) rediga una relazione contenente anche elementi utili ai fini della prevenzione, nonché eventuali raccomandazioni di sicurezza. Tale relazione è trasmessa alla Presidenza del Consiglio dei ministri per l'invio alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica entro dodici mesi dalla data dell'incidente, salva l'ipotesi in cui l'inchiesta, per la sua complessità, si protragga oltre tale termine.

<sup>11</sup> Inviata dal Ministro per i rapporti con il Parlamento.

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
<a href="#">Doc. LXXVIII, n. 4</a>	L. 241/1990 art. 27 co. 5 <sup>12</sup>	Relazione sulla trasparenza dell'attività della Pubblica Amministrazione (anno 2020)	13/07/2022 20/07/2022 n. 454 <sup>13</sup>	1 <sup>a</sup>	Annuale
<a href="#">Doc. LXXXIII, n. 5</a>	L. 246/2005 art. 14 co. 10	Relazione sullo stato di applicazione dell'analisi di impatto della regolamentazione (AIR) (anno 2021)	18/07/2022 20/07/2022 n. 454 <sup>14</sup>	1 <sup>a</sup>	Annuale 30 aprile
<a href="#">Atto n. 1232</a>	D. Lgs. 66/1999 art. 12 co. 1 <sup>15</sup>	Relazione d'inchiesta dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV) relativa all'incidente occorso all'aeromobile Cessna 172S, marche di identificazione I- GESP, in località Sabaudia (LT), in data 4 agosto 2015	19/07/2022 20/07/2022 n. 454 <sup>16</sup>	8 <sup>a</sup>	Eventuale
<a href="#">Doc. LXXIII- bis, n. 18</a>	L. 234/2012 art. 14 co. 1 <sup>17</sup>	Elenco delle procedure giurisdizionali e di precontenzioso con l'Unione europea (secondo trimestre 2022) <sup>18</sup>	20/07/2022 28/07/2022 n. 457	Tutte	Trimestrale

<sup>12</sup> Il comma 5 dell'articolo 27 prevede che la relazione sia redatta e presentata alle Camere dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 27.

<sup>13</sup> Inviata dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

<sup>14</sup> Inviata dal Ministro per i rapporti con il Parlamento.

<sup>15</sup> La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che, per ciascuna inchiesta relativa ad un incidente, l'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV) rediga una relazione contenente anche elementi utili ai fini della prevenzione, nonché eventuali raccomandazioni di sicurezza. Tale relazione è trasmessa alla Presidenza del Consiglio dei ministri per l'invio alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica entro dodici mesi dalla data dell'incidente, salva l'ipotesi in cui l'inchiesta, per la sua complessità, si prolunga oltre tale termine.

<sup>16</sup> Inviata dal Ministro per i rapporti con il Parlamento.

<sup>17</sup> La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che la relazione sia trasmessa ogni tre mesi alle Camere dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro per gli affari europei, sulla base delle informazioni ricevute dalle amministrazioni competenti.

<sup>18</sup> Relazione predisposta e trasmessa dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri per le politiche e gli affari europei.

**MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE**

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
<a href="#">Doc. CLXIV, n. 38</a>	L. 244/2007 art. 3 co. 68 <sup>19</sup>	Relazione sullo stato della spesa, sull'efficacia nell'allocazione delle risorse e sul grado di efficienza dell'azione amministrativa svolta dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, corredata del rapporto sull'attività di analisi e revisione delle procedure di spesa <i>(anno 2021)</i>	07/06/2022 14/06/2022 n. 439	1 <sup>a</sup> 3 <sup>a</sup> 5 <sup>a</sup>	Annuale 15 giugno
<a href="#">Doc. CLXXXII, n. 9</a>	L. 374/1997 art. 9 co. 2 <sup>20</sup>	Relazione sullo stato di attuazione della legge recante norme per la messa al bando delle mine antipersona <i>(secondo semestre 2021)</i>	07/06/2022 14/06/2022 n. 439	1 <sup>a</sup> 3 <sup>a</sup> 4 <sup>a</sup> 10 <sup>a</sup>	Semestrale
<a href="#">Atto n. 1234</a>	L. 70/1975 art. 30 co. quinto <sup>21</sup>	Relazione sull'attività svolta, sul bilancio di previsione e sulla consistenza dell'organico dell'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane. <i>(anno 2021)</i> <sup>22</sup>	19/07/2022 28/07/2022 n. 457	3 <sup>a</sup> 10 <sup>a</sup>	Annuale 31 luglio

<sup>19</sup> L'articolo 9, comma 1-ter, del decreto-legge n. 185 del 2008 ha previsto che, allo scopo di ottimizzare l'utilizzo delle risorse ed evitare la formazione di nuove situazioni debitorie, i Ministeri avviano, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, un'attività di analisi e revisione delle procedure di spesa e dell'allocazione delle relative risorse in bilancio. I risultati delle analisi sono illustrati in appositi rapporti dei Ministri competenti, che costituiscono parte integrante delle relazioni sullo stato della spesa di cui all'articolo 3, comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, da inviare alle Camere e al Ministero dell'economia e delle finanze.

<sup>20</sup> Il comma 2 dell'articolo 9 della legge 29 ottobre 1997, n. 374, recante "Norme per la messa al bando delle mine antipersona" prevede che la relazione sia presentata congiuntamente dai Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della difesa e dell'industria (ora sviluppo economico). In data 30 novembre 2010 il Ministero dello sviluppo economico ha comunicato, essendo cessate le attività di studio, sviluppo, nonché di produzione delle mine antipersona, di non avere più competenza sulla materia e pertanto di non avere alcun contributo da formulare per la predisposizione della relazione. A seguito di un'analoga comunicazione del Ministero della difesa del 28 marzo 2012, l'obbligo risulta superato per entrambe le richiamate amministrazioni, mentre continua ad essere adempiuto dal solo Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per quanto attiene ai profili di competenza di quest'ultimo.

<sup>21</sup> Si ricorda che ai sensi dell'articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, ciascun Ministero deve presentare al Parlamento, entro il 31 luglio di ogni anno, una relazione sull'attività svolta da ciascun ente pubblico non economico sul quale quel dicastero esercita la propria vigilanza, con allegati il bilancio di previsione e la consistenza dell'organico.

<sup>22</sup> L'Agenzia è stata istituita dal comma 18 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2011, n. 11, come modificato dall'articolo 22, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con

## MINISTERO DELLA DIFESA

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
<a href="#">Doc. CLXIV, n. 39</a>	L. 244/2007 art. 3 co. 68 <sup>23</sup>	Relazione sullo stato della spesa, sull'efficacia nell'allocazione delle risorse e sul grado di efficienza dell'azione amministrativa svolta dal Ministero della difesa <i>(anno 2021)</i>	15/06/2022 21/06/2022 n. 443	1 <sup>a</sup> 4 <sup>a</sup> 5 <sup>a</sup>	Annuale 15 giugno
<a href="#">Doc. CCXXXIV, n.5</a>	D. Lgs. 66/2010 art. 536 co. 1 <sup>24</sup>	Documento programmatico pluriennale per la Difesa (per il triennio 2022-2024)	13/07/2022 20/07/2022 n. 454	4 <sup>a</sup> 5 <sup>a</sup>	Annuale 30 aprile

modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, sottoposto ai poteri di indirizzo e vigilanza del Ministero dello sviluppo economico che li esercita, per le materie di rispettiva competenza, d'intesa con il Ministero degli affari esteri e sentito il Ministero dell'economia e delle finanze. A tale Agenzia, oltre che al Ministero dello sviluppo economico, sono state trasferite le funzioni originariamente attribuite all'ICE.

In forza del decreto-legge 21 settembre 2019 n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019 n. 132, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è subentrato al Ministero dello sviluppo economico nelle funzioni in materia di definizione delle strategie di politica commerciale e di sviluppo dell'internazionalizzazione del sistema-Paese. In tale ambito, il Ministero e la sua rete diplomatico-consolare svolgono un ruolo di indirizzo e vigilanza dell'Agenzia e degli Uffici ICE all'estero, che operano al fine di sviluppare l'internazionalizzazione delle imprese italiane, la commercializzazione dei beni e dei servizi italiani nei mercati internazionali, nonché al fine di promuovere l'immagine del prodotto italiano nel mondo.

<sup>23</sup> L'articolo 9, comma 1-ter, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, ha previsto che, allo scopo di ottimizzare l'utilizzo delle risorse ed evitare la formazione di nuove situazioni debitorie, i Ministeri avviino, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, un'attività di analisi e revisione delle procedure di spesa e dell'allocazione delle relative risorse in bilancio. I risultati delle analisi sono illustrati in appositi rapporti dei Ministri competenti, che costituiscono parte integrante delle relazioni sullo stato della spesa di cui all'articolo 3, comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, da inviare alle Camere e al Ministero dell'economia e delle finanze.

<sup>24</sup> La disposizione istitutiva dell'obbligo è stata introdotta dall'articolo 4, comma 2, lett. a), della legge 31 dicembre 2012, n. 244, recante "Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale e norme sulla medesima materia", che ha novellato l'articolo 536. Esso prevede che, con riferimento alla pianificazione dei programmi di ammodernamento e rinnovamento dei sistemi d'arma, delle opere, dei mezzi e dei beni direttamente destinati alla difesa nazionale, annualmente, entro la data del 30 aprile, il Ministro della difesa provveda a trasmettere al Parlamento l'aggiornamento della documentazione di cui agli articoli 12 e 548 del decreto legislativo n. 66 del 2010, comprensivo del piano di impiego pluriennale che riassume: a) il quadro generale delle esigenze operative delle Forze armate, comprensive degli indirizzi strategici e delle linee di sviluppo capacitive; b) l'elenco dei programmi d'armamento e di ricerca in corso ed il relativo piano di programmazione finanziaria, indicante le risorse assegnate a ciascuno dei programmi per un periodo non inferiore a tre anni, compresi i programmi di ricerca o di sviluppo finanziati nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico. Nell'elenco devono essere altresì indicate le condizioni contrattuali, con particolare riguardo alle eventuali clausole penali. Nel DPP sono messi in evidenza, nel quadro strategico di riferimento, le implicazioni militari della situazione delle alleanze, l'evoluzione degli impegni operativi interforze e il quadro generale delle esigenze operative delle Forze armate. In merito alle risorse finanziarie, è dato rilievo anche alle risorse risalenti ad altri Dicasteri, alle misure di revisione organizzativa e riqualificazione dello strumento militare, nonché alle tipologie dei contratti ed alle modalità seguite nello sviluppo delle attività ad essi correlate. Il comma 2 dell'articolo 536 stabilisce, altresì, che nell'ambito della documentazione siano riportate, sotto forma di bilancio consolidato, tutte le spese relative alla funzione difesa, comprensive delle risorse assegnate da altri Ministeri.

L'articolo 12, al comma 1, stabilisce che il Ministro della difesa, in sede di presentazione annuale dello stato di previsione del Dicastero, illustri al Parlamento: l'evoluzione del quadro strategico e le implicazioni militari della situazione delle alleanze; l'evoluzione degli impegni operativi interforze, con riguardo alla capacità operativa e alla preparazione delle Forze armate e al loro necessario adeguamento; la nota aggiuntiva allo stato di previsione della spesa; gli altri elementi di cui all'articolo 548. Il comma 2 prevede che



## MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
<a href="#">Doc. CLX, n. 4</a>	D. Lgs. 231/2007 art. 4 co. 2 <sup>5</sup>	Relazione sull'attività di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo e rapporto annuale sull'attività svolta dall'Unità di informazione finanziaria (UIF) della Banca d'Italia (anno 2020) <sup>26</sup>	20/06/2022 22/06/2022 n. 444	1 <sup>a</sup> 2 <sup>a</sup> 6 <sup>a</sup>	Annuale 30 giugno

il Ministro presenti annualmente, entro il 31 gennaio, una relazione al Parlamento sullo stato di avanzamento del processo di ristrutturazione, nonché sulla necessità di apportarvi correttivi nei limiti degli stanziamenti di bilancio e delle dotazioni organiche di personale previste dalle vigenti disposizioni. Nella medesima relazione il Ministro della difesa deve altresì evidenziare le modalità attraverso le quali il processo di ristrutturazione attua il principio del coordinamento tra le Forze armate.

L'articolo 548 del decreto legislativo n. 66 del 2010 dispone che, in allegato allo stato di previsione del Ministero della difesa, il Governo trasmetta al Parlamento relazioni illustrative: a) sulla spesa complessiva prevista per il personale militare, con indicazione degli oneri riferiti al personale in servizio permanente e a quello in servizio non permanente, distinguendo, altresì, i dati per grado e per stato giuridico, nell'ambito delle aree tecnico-operativa e tecnico-amministrativa della Difesa; b) sullo stato di attuazione dei programmi di costruzione, acquisizione e ammodernamento di mezzi, impianti e sistemi, di cui ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della difesa, con l'indicati, per ciascun programma l'esigenza operativa, l'oggetto, la quantità, l'onere globale, lo sviluppo pluriennale e la percentuale di realizzazione; devono essere altresì fornite indicazioni sui rapporti tra acquisti compiuti all'estero e in Italia e sulla quota di questi effettuata nel Mezzogiorno; c) sull'attività contrattuale concernente la manutenzione straordinaria e il reintegro dei sistemi d'arma, delle opere, dei mezzi e dei beni direttamente destinati alla difesa nazionale, che si espleta secondo programmi aventi di norma durata annuale, in relazione alle quote da impegnare sugli appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero della difesa; d) sullo stato di attuazione del programma di potenziamento e ammodernamento delle infrastrutture, con particolare riguardo agli alloggi dei militari di truppa, ai locali adibiti a cucine, mense e ad attività del tempo libero, e idoneo a garantire attività di promozione sociale e sportiva, al quale si fa fronte mediante gli ordinari stanziamenti di bilancio, specificando, nell'ambito dei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della difesa, le quote da destinare alla realizzazione del programma medesimo; e) sui programmi, di competenza del Ministero della difesa, attuati ai sensi della legge 11 novembre 1986, n. 770. L'articolo 1, comma 39, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014) ha previsto che in sede di presentazione del Documento il Ministro della difesa riferisca riguardo allo sviluppo bilanciato di tutte le componenti dello strumento militare.

<sup>25</sup> L'articolo 4 del decreto n. 231, come sostituito, stabilisce, al comma 1, che il Ministro dell'economia e delle finanze è responsabile delle politiche di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario ed economico per fini di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.

Il comma 2 del medesimo articolo 4 dispone che, per le finalità di cui allo stesso decreto, entro il 30 giugno di ogni anno, il Ministro dell'economia e delle finanze presenti al Parlamento la relazione sullo stato dell'azione di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, elaborata dal Comitato di sicurezza finanziaria ai sensi dell'articolo 5, comma 7, del decreto n. 231. Il comma 7 dell'articolo 5 dispone che il Comitato, entro il 30 maggio di ogni anno, presenti al Ministro dell'economia e delle finanze, per il successivo inoltro al Parlamento, la relazione contenente la valutazione dell'attività di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, dei relativi risultati e delle proposte dirette a renderla più efficace. A tal fine, l'Unità d'informazione per l'Italia (UIF), le autorità di vigilanza di settore, le amministrazioni e organismi interessati, gli organismi di autoregolamentazione, la Guardia di finanza e la Direzione investigativa antimafia forniscono, entro il 30 marzo di ogni anno, i dati statistici e le informazioni sulle attività rispettivamente svolte, nell'anno solare precedente, nell'ambito delle funzioni di vigilanza, supervisione e controllo.

<sup>26</sup> L'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 4 del decreto n. 231 stabilisce che alla relazione sullo stato dell'azione di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo sia allegato un rapporto, predisposto dalla UIF, sull'attività da essa svolta nonché la relazione elaborata dalla Banca d'Italia in merito ai mezzi finanziari e alle risorse attribuite alla UIF medesima.

<a href="#">Doc. CCXXVII, n. 5</a>	D. Lgs. 141/2010 art. 30-ter co. 9 <sup>27</sup>	Relazione sull'attività di prevenzione delle frodi nel settore del credito al consumo e dei pagamenti dilazionati o differiti, con specifico riferimento al furto di identità <i>(anno 2021)</i>	17/06/2022 22/06/2022 n. 444	6 <sup>a</sup>	Annuale 30 aprile
<a href="#">Doc. CLXIV, n. 43</a>	L. 244/2007 art. 3 co. 68 <sup>28</sup>	Relazione sullo stato della spesa e sull'efficacia nell'allocazione delle risorse e sul grado di efficienza dell'azione amministrativa svolta <i>(anno 2021)</i>	06/07/2022 12/07/2022 n. 451	1 <sup>a</sup> 5 <sup>a</sup> 6 <sup>a</sup>	Annuale 15 giugno
<a href="#">Doc. LIV, n. 5</a>	D.L. 269/2003 art. 5 co. 16	Relazione sulle attività svolte e sui risultati conseguiti dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. <i>(anno 2021)</i>	06/07/2022 12/07/2022 n. 451	5 <sup>a</sup> 6 <sup>a</sup>	Annuale

## MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
<a href="#">Doc. XXXVII-bis, n. 5</a>	L. 194/1978 art. 16 co. terzo <sup>29</sup>	Relazione sullo stato di attuazione della legge concernente norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza <i>(anno 2021)</i>	10/06/2022 14/06/2022 n. 439	2 <sup>a</sup> 12 <sup>a</sup>	Annuale 28 febbraio

<sup>27</sup> La disposizione istitutiva dell'obbligo è stata introdotta dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 64, e prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 aprile di ogni anno, riferisca al Parlamento, sulla base della relazione predisposta da un apposito gruppo di lavoro istituito ai sensi della medesima disposizione, in ordine ai risultati dell'attività di prevenzione delle frodi svolta entro il 31 dicembre del precedente anno.

<sup>28</sup> L'articolo 9, comma 1-ter, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, ha previsto che, allo scopo di ottimizzare l'utilizzo delle risorse ed evitare la formazione di nuove situazioni debitorie, i Ministri avviano, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, un'attività di analisi e revisione delle procedure di spesa e dell'allocazione delle relative risorse in bilancio. I risultati delle analisi sono illustrati in appositi rapporti dei Ministri competenti, che costituiscono parte integrante delle relazioni sullo stato della spesa di cui all'articolo 3, comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, da inviare alle Camere e al Ministero dell'economia e delle finanze.

<sup>29</sup> L'articolo 16, primo comma, della legge n. 194 del 1978 prevede che, entro il mese di febbraio, il Ministro della sanità (ora Ministro della salute) presenti al Parlamento una relazione sull'attuazione della legge stessa e sui suoi effetti, anche in riferimento al problema della prevenzione. Il terzo comma del medesimo articolo prescrive che analoga relazione sia presentata dal Ministro di grazia e giustizia (ora Ministro della giustizia) per quanto riguarda le questioni di specifica competenza del suo Dicastero.

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
<a href="#">Doc. CCVII, n. 5</a>	L. 67/2014 art. 7 co. 2 <sup>30</sup>	Relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni in materia di messa alla prova dell'imputato <i>(anno 2021)</i>	10/06/2022 15/06/2022 n. 440	2 <sup>a</sup>	Annuale 31 maggio
<a href="#">Doc. CLXI, n. 3</a>	L. 85/2009 art. 19 co. 1 <sup>31</sup>	Relazione sull'attività svolta dalla banca dati nazionale del DNA e dal laboratorio centrale per la medesima banca dati <i>(anno 2021)</i>	13/06/2022 15/06/2022 n. 440	1 <sup>a</sup> 2 <sup>a</sup>	Annuale
<a href="#">Doc. CXCIV, n. 4</a>	L. 193/2000 art. 5 co. 3	Relazione sullo svolgimento da parte dei detenuti di attività lavorative o di corsi di formazione professionale per qualifiche richieste da esigenze territoriali <i>(anno 2021)</i> <sup>32</sup>	13/06/2022 15/06/2022 n. 440	2 <sup>a</sup> 11 <sup>a</sup>	Annuale
<a href="#">Doc. CCLI, n. 4</a>	D. Lgs. 28/2010 art. 5 co. 1-bis <sup>33</sup>	Relazione sugli effetti prodotti e sui risultati conseguiti dall'applicazione dell'istituto della mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali <i>(anno 2021)</i>	13/06/2022 15/06/2022 n. 440	2 <sup>a</sup>	Annuale

<sup>30</sup> L'articolo 7, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67, prevede che il Ministro della giustizia riferisca alle competenti Commissioni parlamentari, entro il 31 maggio di ciascun anno, in merito all'attuazione delle disposizioni in materia di messa alla prova dell'imputato.

<sup>31</sup> La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che i Ministri dell'interno e della giustizia informino il Parlamento in ordine alle attività svolte rispettivamente dalla banca dati nazionale del DNA e dal laboratorio centrale per la medesima banca dati.

<sup>32</sup> La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che la relazione sia presentata dal Ministro della giustizia di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

<sup>33</sup> Il terzo e quarto periodo del comma 1-bis dell'articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, sono stati sostituiti dall'articolo 11-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50.

Il comma 1-bis stabilisce che chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia civile o commerciale sia tenuto a esperire preliminarmente il procedimento di mediazione. A seguito della riformulazione disposta dall'articolo 11-ter del decreto-legge n. 50 del 2017, il medesimo comma 1-bis prevede che, a decorrere dall'anno 2018, il Ministro della giustizia riferisca annualmente alle Camere sugli effetti prodotti e sui risultati conseguiti dall'applicazione dell'istituto della mediazione.

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
<a href="#"><u>Atto n. 1226</u></a> <sup>34</sup>	D.L. 553/1996 art. 6-ter <sup>35</sup>	Relazione sullo stato di attuazione del programma di costruzione e di adattamento di stabilimenti di sicurezza destinati a consentire il trattamento differenziato dei detenuti e sulle disponibilità del personale necessario alla utilizzazione di tali stabilimenti <i>(primo e secondo semestre 2021)</i>	12/07/2022 20/07/2022 n. 454	2 <sup>a</sup> 8 <sup>a</sup>	Semestrale 30 giugno e 31 dicembre
<a href="#"><u>Atto n. 1231</u></a>	L. 70/1975 art. 30 co. quinto <sup>36</sup>	Relazione sull'attività svolta dalla Cassa Mutua Nazionale tra i Cancellieri e i Segretari Giudiziari, con i relativi allegati <i>(anno 2021)</i>	15/07/2022 20/07/2022 n. 454	2 <sup>a</sup> 11 <sup>a</sup>	Annuale 31 luglio
<a href="#"><u>Atto n. 1231-bis</u></a>	L. 70/1975 art. 30 co. quinto <sup>37</sup>	Relazione sulla situazione del personale dirigenziale e non dirigenziale in riferimento alla relazione sull'attività svolta dalla Cassa Mutua Nazionale tra i Cancellieri e i Segretari Giudiziari <i>(anno 2021)</i>	15/07/2022 26/07/2022 n. 455	2 <sup>a</sup> 11 <sup>a</sup>	Annuale 31 luglio

<sup>34</sup> Predisposta dal Ministero della giustizia e inviata dal Ministro per i rapporti con il Parlamento.

<sup>35</sup> Ai sensi dell'articolo 6-ter del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 553, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 652, il Governo riferisce con cadenza semestrale alle Camere, a partire dal 1° gennaio 1997, sullo stato di attuazione del programma di costruzione e di adattamento di stabilimenti di sicurezza destinati a consentire il trattamento differenziato dei detenuti e sulle disponibilità del personale necessario alla utilizzazione di tali stabilimenti. La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede pertanto che la trasmissione della relazione avvenga da parte del Governo senza specificare il Ministro competente.

<sup>36</sup> L'articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, prevede che, entro il 31 luglio di ogni anno, ciascun Ministero trasmetta al Parlamento una relazione sull'attività svolta, sui bilanci di previsione e sulla consistenza degli organici degli enti pubblici non economici sottoposti alla propria vigilanza, con allegati i bilanci di previsione stessi e le relative piante organiche, nonché i conti consuntivi dell'esercizio precedente.

<sup>37</sup> Si veda nota n. 36.

**MINISTERO DELL'INTERNO**

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
<a href="#"><u>Doc. XCI, n. 2</u></a>	L. 6/2018 art. 27 co. 1	Relazione sulle speciali misure di protezione nei confronti dei collaboratori e dei testimoni di giustizia, sulla loro efficacia e sulle modalità generali di applicazione <i>(anno 2021)</i>	16/07/2022 20/07/2022 n. 454	1 <sup>a</sup> 2 <sup>a</sup>	Semestrale semestralmente
<a href="#"><u>Doc. CLXIV, n. 40</u></a>	L. 244/2007 art. 3 co. 68 <sup>38</sup>	Relazione sullo stato della spesa, sull'efficacia nell'allocazione delle risorse e sul grado di efficienza dell'azione amministrativa svolta dal Ministero dell'interno, corredata dal rapporto sull'attività di analisi e revisione delle procedure di spesa e dell'allocazione delle relative risorse in bilancio <i>(anno 2021)</i>	17/06/2022 28/06/2022 n. 445	1 <sup>a</sup> 5 <sup>a</sup>	Annuale 15 giugno
<a href="#"><u>Doc. LXXXVIII, n. 5</u></a>	D. Lgs. 267/2000 art. 146 co. 2	Relazione sull'attività svolta dalle Commissioni per la gestione straordinaria degli enti sciolti per infiltrazione e condizionamenti di tipo mafioso <i>(anno 2021)</i>	08/07/2022 20/07/2022 n. 454	1 <sup>a</sup> 2 <sup>a</sup>	Annuale

<sup>38</sup> L'articolo 9, comma 1-ter, del decreto-legge n. 185 del 2008 ha previsto che, allo scopo di ottimizzare l'utilizzo delle risorse ed evitare la formazione di nuove situazioni debitorie, i Ministeri avviano, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, un'attività di analisi e revisione delle procedure di spesa e dell'allocazione delle relative risorse in bilancio. I risultati delle analisi sono illustrati in appositi rapporti dei Ministri competenti, che costituiscono parte integrante delle relazioni sullo stato della spesa di cui all'articolo 3, comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, da inviare alle Camere e al Ministero dell'economia e delle finanze.

## MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
<a href="#"><u>Doc. CLXIV,</u></a> <a href="#"><u>n. 44</u></a>	L. 244/2007 art. 3 co. 68 <sup>39</sup>	Relazione sullo stato della spesa, sull'efficacia nell'allocazione delle risorse nelle Amministrazioni e sul grado di efficienza dell'azione amministrativa svolta, con riferimento alle missioni e ai programmi in cui si articola il bilancio dello Stato <i>(anno 2021)</i>	11/07/2022 20/07/2022 n. 454	1 <sup>a</sup> 5 <sup>a</sup> 9 <sup>a</sup>	Annuale 15 giugno

## MINISTERO DELLA SALUTE

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
<a href="#"><u>Doc. XXXVII,</u></a> <a href="#"><u>n. 4</u></a>	L. 194/1978 art. 16 co. primo <sup>40</sup>	Relazione sullo stato di attuazione della legge concernente norme per la tutela sociale della maternità e sulla interruzione volontaria della gravidanza <i>(anno 2020)</i>	08/06/2022 14/06/2022 n. 439	2 <sup>a</sup> 12 <sup>a</sup>	Annuale 28 febbraio
<a href="#"><u>Atto n. 1200</u></a>	L. 70/1975 art. 30 co. quinto	Relazione e i relativi allegati concernenti l'attività svolta e il bilancio consuntivo della Lega italiana per la lotta contro i tumori (LILT) <i>(anno 2020)</i>	13/06/2022 16/06/2022 n. 441	12 <sup>a</sup>	Annuale 31 luglio

<sup>39</sup> L'articolo 9, comma 1-ter, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, ha previsto che, allo scopo di ottimizzare l'utilizzo delle risorse ed evitare la formazione di nuove situazioni debitorie, i Ministri avviano, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, un'attività di analisi e revisione delle procedure di spesa e dell'allocazione delle relative risorse in bilancio. I risultati delle analisi sono illustrati in appositi rapporti dei Ministri competenti, che costituiscono parte integrante delle relazioni sullo stato della spesa di cui all'articolo 3, comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, da inviare alle Camere e al Ministero dell'economia e delle finanze.

<sup>40</sup> L'articolo 16, primo comma, della legge n. 194 del 1978 prevede che, entro il mese di febbraio, il Ministro della sanità (ora Ministro della salute) presenti al Parlamento una relazione sull'attuazione della legge stessa e sui suoi effetti, anche in riferimento al problema della prevenzione. Il terzo comma del medesimo articolo prescrive che analoga relazione sia presentata dal Ministro della giustizia per quanto riguarda le questioni di specifica competenza del suo Dicastero.

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
<u>Procedura d'infrazione n. 6/1</u>	L. 234/2012 art. 15 co. 2 <sup>41</sup>	Relazione sulla procedura d'infrazione n. 2018/2044, avviata ai sensi dell'articolo 260 del TFUE, relativa al mancato recepimento della direttiva (UE) 2013/59/Euratom del Consiglio del 5 dicembre 2013, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti	16/06/2022 21/06/2022 n. 443	12 <sup>a</sup> 14 <sup>a</sup>	Eventuale
<u>Doc. CLXIV, n. 41</u>	L. 244/2007 art. 3 co. 68 <sup>42</sup>	Relazione sullo stato della spesa, sull'efficacia nell'allocazione delle risorse e sul grado di efficienza dell'azione amministrativa svolta dal Ministero della salute (anno 2021)	27/06/2022 29/06/2022 n. 446	1 <sup>a</sup> 5 <sup>a</sup> 12 <sup>a</sup>	Annuale 15 giugno

<sup>41</sup> L'articolo 15 della legge n. 234 del 2012, al comma 1, stabilisce che il Presidente del Consiglio dei ministri - o il Ministro per gli affari europei - comunichi alle Camere, contestualmente alla ricezione della relativa notifica da parte della Commissione europea, le decisioni assunte dalla stessa Commissione concernenti l'avvio di una procedura d'infrazione di cui agli articoli 258 e 260 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e che della comunicazione venga informato il Ministro con competenza prevalente, nonché ogni altro soggetto pubblico il cui comportamento sia messo in causa dal ricorso o dalla procedura d'infrazione di cui trattasi. Il comma 2 prevede che, entro venti giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, il Ministro con competenza prevalente trasmetta alle Camere (e contestualmente al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro per gli affari europei) una relazione che illustri le ragioni che hanno determinato l'inadempimento o la violazione contestati con la procedura d'infrazione, indicando altresì le attività svolte e le azioni che si intende assumere ai fini della positiva soluzione della procedura stessa.

<sup>42</sup> L'articolo 9, comma 1-ter, del decreto-legge n. 185 del 2008 ha previsto che, allo scopo di ottimizzare l'utilizzo delle risorse ed evitare la formazione di nuove situazioni debitorie, i Ministeri avviano, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, un'attività di analisi e revisione delle procedure di spesa e dell'allocazione delle relative risorse in bilancio. I risultati delle analisi sono illustrati in appositi rapporti dei Ministri competenti, che costituiscono parte integrante delle relazioni sullo stato della spesa di cui all'articolo 3, comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, da inviare alle Camere e al Ministero dell'economia e delle finanze.

**MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO**

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
<a href="#"><u>Doc. CCXLVIII, n. 5</u></a>	D. Lgs. 145/2015 art. 8 co. 10 <sup>43</sup>	Relazione sullo stato e la sicurezza delle attività minerarie in mare nel settore degli idrocarburi <i>(anno 2021)</i>	30/05/2022 14/06/2022 n. 439	10 <sup>a</sup> 13 <sup>a</sup>	Annuale
<a href="#"><u>Doc. CLXIV, n. 42</u></a>	L. 244/2007 art. 3 co. 68 <sup>44</sup>	Relazione sullo stato della spesa, sull'efficacia nell'allocazione delle risorse e sul grado di efficienza dell'azione amministrativa svolta dal Ministero dello sviluppo economico, corredata del rapporto sull'attività di analisi e revisione delle procedure di spesa e dell'allocazione delle relative risorse in bilancio <i>(anno 2021)</i>	30/06/2022 12/07/2022 n. 451	1 <sup>a</sup> 5 <sup>a</sup> 10 <sup>a</sup>	Annuale 15 giugno
<a href="#"><u>Doc. XXVII, n. 34</u></a>	L. 234/2021 art. 1 co. 978 <sup>45</sup>	Relazione sullo stato di realizzazione delle procedure di accorpamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura <i>(dati aggiornati al 30 giugno 2022)</i>	12/07/2022 20/07/2022 n. 454	5 <sup>a</sup> 10 <sup>a</sup>	30 giugno

<sup>43</sup> Il decreto legislativo n.145 del 2015, all'articolo 8, comma 10, dispone che il Comitato per la sicurezza delle operazioni in mare, trasmetta annualmente al Parlamento e alla Commissione europea in merito all'attività svolta in materia di regolamentazione e vigilanza nel campo delle attività minerarie riferite agli idrocarburi.

<sup>44</sup> L'articolo 9, comma 1-ter, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, ha previsto che, allo scopo di ottimizzare l'utilizzo delle risorse ed evitare la formazione di nuove situazioni debitorie, i Ministeri avviano, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, un'attività di analisi e revisione delle procedure di spesa e dell'allocazione delle relative risorse in bilancio. I risultati delle analisi sono illustrati in appositi rapporti dei Ministri competenti, che costituiscono parte integrante delle relazioni sullo stato della spesa di cui all'articolo 3, comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, da inviare alle Camere e al Ministero dell'economia e delle finanze.

<sup>45</sup> Al comma 978 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, si dispone che il Ministero dello sviluppo economico accerti lo stato di realizzazione delle disposizioni relative alla riduzione del numero delle camere di commercio mediante accorpamento, razionalizzazioni delle sedi e del personale (all'articolo 3 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219) al 30 giugno 2022, rendendone comunicazione alle Commissioni parlamentari competenti e definisca le modalità di attuazione delle medesime disposizioni.



### MINISTERO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
<a href="#"><u>Doc. LXIX, n. 5</u></a>	D. Lgs. 322/1989 art. 24 co. 1 - 2 <sup>46</sup>	Relazione sull'attività dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), sulla raccolta, trattamento e diffusione dei dati statistici della pubblica amministrazione e sullo stato di attuazione del programma statistico nazionale nonché rapporto sull'attività della Commissione per la garanzia della qualità dell'informazione statistica <i>(anno 2021)</i>	01/06/2022 14/06/2022 n. 439	1 <sup>a</sup>	Annuale

### MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
<a href="#"><u>Atto n. 1202</u></a>	D.M. 26/2011 art. 9 co. 1 <sup>47</sup>	Relazione sullo stato di avanzamento degli interventi per alloggi e residenze per studenti universitari oggetto di cofinanziamento <i>(anno 2022)</i>	14/06/2022 16/06/2022 n. 441 <sup>48</sup>	7 <sup>a</sup>	Annuale 31 gennaio

<sup>46</sup> Il comma 2 dell'articolo 24 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, prevede che alla relazione sia allegato il rapporto annuale di cui all'articolo 12, comma 1, lett. d) del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, da redigersi da parte della Commissione per la garanzia della qualità dell'informazione statistica.

<sup>47</sup> Il decreto richiamato disciplina, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 14 novembre 2000, n. 338, le procedure e le modalità per la presentazione dei progetti e per l'erogazione dei finanziamenti relativi agli interventi per alloggi e residenze per studenti universitari, da cofinanziare con i fondi previsti dallo stesso articolo 1, commi 1 e 2, e dall'articolo 144, comma 18, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. L'articolo 9 del decreto stesso prevede che la Commissione che provvede all'istruttoria dei progetti per la realizzazione degli interventi, di cui all'articolo 1, comma 5, della suddetta legge n. 338 del 2000, istituita presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (ora Ministero dell'università e della ricerca) rediga annualmente una relazione sullo stato di avanzamento degli interventi di cofinanziamento, da inviarsi entro il 31 gennaio di ogni anno al Parlamento e alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

<sup>48</sup> Inviata dal Ministro per i rapporti con il Parlamento.

### MINISTRO PER LE POLITICHE GIOVANILI

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
<a href="#"><u>Doc. XXX, n. 5</u></a>	D.P.R. 309/1990 art. 131 co. 1	Relazione sui dati relativi allo stato delle tossicodipendenze in Italia (anno 2021)	28/06/2022 05/07/2022 n. 448	1 <sup>a</sup> 2 <sup>a</sup> 12 <sup>a</sup>	Annuale 30 giugno

### MINISTRO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LA TRANSIZIONE DIGITALE

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
<a href="#"><u>Doc. CCLV, n. 4</u></a>	D. Lgs. 128/2003 art. 21 co. 6, lett. q	Relazione sulle attività e sui risultati degli investimenti nel settore spaziale e aerospaziale (anno 2021)	29/06/2022 06/07/2022 n. 449	10 <sup>a</sup>	Annuale 30 giugno

### MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITÀ E LA FAMIGLIA

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
<a href="#"><u>Doc. CCLIII, n. 3</u></a>	D.L. 93/2013 art. 5-bis co. 7 <sup>49</sup>	Relazione sullo stato di utilizzo delle risorse stanziare da parte delle regioni per potenziare le forme di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli  (aggiornata al 30 marzo 2022)	30/06/2022 12/07/2022 n. 451	1 <sup>a</sup> 2 <sup>a</sup>	Annuale 30 giugno

<sup>49</sup> La relazione è disciplinata dall'articolo 5-bis, commi 6 e 7, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119. La disposizione - comma 7 - prevede che il Ministro delegato per le pari opportunità, sulla base delle informazioni fornite dalle regioni, presenti alle Camere, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione sullo stato di utilizzo delle risorse stanziare ai sensi del medesimo articolo 5-bis (Il comma 2 dell'articolo 5-bis stabilisce che il Ministro delegato per le pari opportunità provveda annualmente a ripartire tra le regioni le risorse stanziare ai sensi del comma 1 tenendo conto della programmazione regionale e degli interventi già operativi per contrastare la violenza nei confronti delle donne, del numero dei centri antiviolenza pubblici e privati già esistenti in ogni regione; del numero delle case-rifugio pubbliche e private già esistenti in ogni regione, della necessità di riequilibrare la presenza dei centri antiviolenza e delle case-rifugio in ogni regione). La relazione alle Camere, infatti è predisposta sulla base delle relazioni inoltrate al suddetto Ministro, da parte delle regioni destinatarie delle risorse oggetto di riparto, entro il 30 marzo di ogni anno, concernente le iniziative adottate nell'anno precedente a valere sulle risorse medesime. L'articolo disciplina le azioni per i centri antiviolenza e le case-rifugio promossi da enti locali, associazioni e organizzazioni operanti nel settore del sostegno e dell'aiuto alle donne vittime di violenza.

## MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
<u>Doc. CCLXV,</u> <u>n. 1</u> <b>PRIMA RELAZIONE</b>	D. Lgs. 285/1992 art. 208 co. 3-bis <sup>50</sup>	Relazione concernente l'utilizzo delle quote, destinate al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal codice della strada <i>(anno 2021)</i>	01/07/2022 12/07/2022 n. 451	8 <sup>a</sup>	Annuale 31 marzo
<u>Doc. LXXI-bis,</u> <u>n. 6</u>	L. 99/2009 art. 50 co. 1 <sup>51</sup>	Relazione sull'andamento del processo di liberalizzazione dei servizi a terra negli aeroporti civili <i>(dati aggiornati al secondo semestre 2021)</i>	11/07/2022 20/07/2022 n. 454	8 <sup>a</sup>	Semestrale

<sup>50</sup> La disposizione istitutiva dell'obbligo è stata introdotta dall'articolo 40, comma 1, lettera b), della legge 20 luglio 2010, n. 120, e prevede che i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti (ora Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili), dell'interno e dell'istruzione (ora Ministro dell'istruzione), dell'università e della ricerca (ora Ministro dell'università e della ricerca), ciascuno per le parti di rispettiva competenza, trasmettano annualmente al Parlamento, entro il 31 marzo, una relazione sull'utilizzo delle quote dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285.

<sup>51</sup> La relazione deve in particolare fare riferimento:

- a) al mercato dei servizi aeroportuali a terra;
- b) al miglioramento del servizio di vendita dei biglietti aerei in termini di reperibilità, informazione in tempo reale all'utenza, minori costi per i consumatori;
- c) ai rapporti fra scali aeroportuali, trasporti intermodali, infrastrutture di trasporto e territorio;
- d) alle misure e ai correttivi concreti adottati per un'effettiva liberalizzazione nel settore;
- e) agli ulteriori eventuali provvedimenti volti a garantire un'effettiva concorrenzialità del mercato.

## B. RELAZIONI NON GOVERNATIVE

### REGIONI E PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO - GARANTE DEL CONTRIBUENTE

SOGGETTO	DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
Regione Toscana	<a href="#">Atto n. 1195</a>	L. 212/2000 art. 13 co. 13-bis	Relazione sullo stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale. Relazione sull'attività svolta dal Garante del contribuente (anno 2021)	01/06/2022 14/06/2022 n. 439	6 <sup>a</sup>	Annuale

### GARANTE NAZIONALE DEI DIRITTI DELLE PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTÀ PERSONALE

SOGGETTO	DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale	<a href="#">Doc. CXV, n. 5</a>	D.L. 146/2013 art. 7 co. 5, lett. g)	Relazione sull'attività svolta dal Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale (dati aggiornati al mese di giugno 2022) <sup>52</sup>	20/06/2022 21/06/2022 n. 443	2 <sup>a</sup>	Annuale

<sup>52</sup> Si tratta della relazione di cui all'articolo 7, comma 5, lettera g), del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146 (Data di entrata in vigore del decreto è il 24 dicembre 2013, giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale n. 300 del 23 dicembre 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10: Misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei

### REGIONI E PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO - DIFENSORE CIVICO

SOGGETTO	DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
Provincia autonoma di Bolzano	<u>Doc. CXXVIII, n. 31</u>	L. 127/1997 art. 16 co. 2	Relazione sull'attività svolta dal Difensore civico (anno 2021)	14/06/2022 21/06/2022 n. 443	1 <sup>a</sup>	Annuale 31 marzo

### SOCIETÀ ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (SIAE)

SOGGETTO	DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
Società italiana degli autori ed editori (SIAE)	<u>Doc. CCXXX, n. 5</u>	D. Lgs. 35/2017 art. 28 co. 5	Relazione sui risultati dell'attività svolta dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE) (anno 2021)	28/06/2022 05/07/2022 n. 448	7 <sup>a</sup>	30 giugno

detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria. La disposizione prevede che il Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale trasmetta una relazione sull'attività svolta ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, nonché al Ministro dell'interno e al Ministro della giustizia. Il Garante nazionale, istituito ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge, è costituito in collegio, composto dal presidente e da due membri, i quali restano in carica per cinque anni non prorogabili. Essi sono scelti tra persone, non dipendenti delle pubbliche amministrazioni, che assicurano indipendenza e competenza nelle discipline afferenti la tutela dei diritti umani, e sono nominati, previa delibera del Consiglio dei ministri, con decreto del Presidente della Repubblica, sentite le competenti Commissioni parlamentari.)

### ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI (IVASS)

SOGGETTO	DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS)	<a href="#">Doc. CXCVII, n. 5</a>	D.L. 95/2012 art. 13 co. 5	Relazione sull'attività svolta (anno 2021, con aggiornamenti al mese di giugno 2022)	28/06/2022 06/07/2022 n. 449	6 <sup>a</sup> 10 <sup>a</sup>	Annuale

### COMMISSARIO STRAORDINARIO DELLA PROCEDURA DI AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DI ILVA S.p.A.

SOGGETTO	DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
Commissario straordinario della procedura di amministrazione straordinaria di ILVA S.p.A.	<a href="#">Doc. XXVII, n. 33</a>	D.L. 1/2015 art. 3 co. 3 <sup>53</sup>	Relazione semestrale concernente il conto di contabilità speciale n. 6055 (primo semestre 2022)	07/07/2022 13/07/2022 n. 452	1 <sup>a</sup> 5 <sup>a</sup> 10 <sup>a</sup> 13 <sup>a</sup>	Semestrale

<sup>53</sup> L'articolo 3 del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, recante "Disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell'area di Taranto", al comma 2, stabilisce che, ai fini dell'attuazione del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014, l'organo commissariale per l'amministrazione straordinaria di ILVA S.p.A. è titolare di contabilità speciali, aperte presso la tesoreria statale, in cui confluiscono: a) le risorse assegnate dal CIPE con propria delibera, previa presentazione di un progetto di lavori, a valere sul Fondo di sviluppo e coesione di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, nel limite delle risorse annualmente disponibili e garantendo comunque la neutralità dei saldi di finanza pubblica; b) altre eventuali risorse a qualsiasi titolo destinate o da destinare agli interventi di risanamento ambientale. Il comma 3 dell'articolo 3 dispone che l'organo commissariale rendiconti, secondo la normativa vigente, l'utilizzo delle risorse di tutte le contabilità speciali aperte e ne fornisca periodica informativa al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (ora Ministero della transizione ecologica), al Ministero dello sviluppo economico e alle autorità giudiziarie interessate nonché, con una relazione semestrale, alle Camere.

### AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

SOGGETTO	DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
Autorità garante della concorrenza e del mercato	<a href="#"><u>Doc. CLIII, n. 9<sup>54</sup></u></a>	L. 215/2004 art. 8 co. 1	Relazione sullo stato delle attività di controllo e di vigilanza in materia di conflitti di interesse svolte dall'Autorità (anno 2021)	25/07/2022 26/07/2022 n. 455	1 <sup>a</sup> 10 <sup>a</sup>	Semestrale 31 dicembre

### CORTE DEI CONTI

SOGGETTO	DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
Corte dei conti	<a href="#"><u>Doc. XLVIII, n. 14</u></a>	L. 196/2009 art. 17 co. 9 <sup>55</sup>	Relazione approvata dalla Corte dei Conti a Sezioni riunite con delibera n. 13/SSRRCO/RQ/22, sulla tipologia delle coperture adottate e sulle tecniche di quantificazione degli oneri relativamente alle leggi approvate nel periodo considerato ( <i>quadrimestre gennaio - aprile 2022</i> )	19/07/2022 27/07/2022 n. 456	5 <sup>a</sup>	Ogni 4 mesi

<sup>54</sup> La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che sulla materia riferiscano alle Camere sia l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni sia l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, per le parti di rispettiva competenza.

<sup>55</sup> Nella relazione la Corte dei conti riferisce sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nei decreti legislativi emanati nel periodo considerato e sulla congruenza tra le conseguenze finanziarie di tali decreti e le norme di copertura recate dalla legge di delega.

### CONCESSIONARIA SERVIZI ASSICURATIVI PUBBLICI (CONSAP SPA)

SOGGETTO	DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
Concessionaria servizi assicurativi pubblici (Consap) Spa	<u>Doc. CCLXVI,</u> <u>n. 1</u> PRIMA RELAZIONE	L. 147/2013 art. 1 co. 48, lett. c <sup>56</sup>	Relazione sull'attività svolta dal Fondo di garanzia per la prima casa (anno 2021)	18/07/2022 20/07/2022 n. 454	5 <sup>a</sup> 10 <sup>a</sup>	

<sup>56</sup> Ai fini del riordino del sistema delle garanzie per l'accesso al credito delle famiglie e delle imprese, del più efficiente utilizzo delle risorse pubbliche e della garanzia dello Stato anche in sinergia con i sistemi locali di garanzia, del contenimento dei potenziali impatti sulla finanza pubblica, l'articolo 48 comma primo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) ha istituito il Sistema nazionale di garanzia, volto a ricomprendere i seguenti fondi e strumenti di garanzia: il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662; la Sezione speciale di garanzia «Progetti di ricerca e innovazione», istituita nell'ambito del suddetto Fondo di garanzia; nonché il Fondo di garanzia per la prima casa, per la concessione di garanzie, a prima richiesta, su mutui ipotecari o su portafogli di mutui ipotecari.

A tale ultimo riguardo, la lettera c) del citato articolo 48 dispone in ordine alla garanzia di tale Fondo, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, concessa nella misura massima del 50 per cento della quota capitale, individua le categorie con priorità d'accesso (giovani coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, nonché giovani che non hanno compiuto trentasei anni di età), prevede che gli interventi del Fondo di garanzia per la prima casa siano assistiti dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza e disciplina le modalità di incremento della dotazione del Fondo medesimo.

In questo quadro, è previsto che la Concessionaria servizi assicurativi pubblici (Consap) Spa presenti una relazione scritta al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro per le pari opportunità e la famiglia, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e alle competenti Commissioni parlamentari entro il 30 giugno di ogni anno, nella quale si indicano, tra l'altro, le percentuali delle garanzie concesse alle categorie alle quali è riconosciuta priorità e che illustra l'avvenuta attività di verifica approfondita sull'applicazione dei tassi, da parte degli istituti di credito, nei confronti dei beneficiari prioritari e non prioritari del finanziamento.



## Seconda Sezione - Nuovi obblighi di relazione

### A) Relazioni governative

ORGANO	FONTE	OGGETTO	PERIODICITÀ E TERMINI
<b>Ministro della transizione ecologica</b>	L. 60/2022 art. 15, co. 1 <sup>57</sup>	Relazione sull'attuazione della legge n. 60 del 2022, recante "Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare (legge «Salva Mare»)"	Annuale 31 dicembre
<b>Ministro della salute</b>	L. 62/2022 art. 7, co. 1 <sup>58</sup>	Relazione sull'attuazione della legge n. 62 del 2022, recante "Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie"	Annuale 31 dicembre

<sup>57</sup> La legge 17 maggio 2022, n. 60, recante "Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare (legge «Salva Mare»)", persegue l'obiettivo di contribuire al risanamento dell'ecosistema marino e alla promozione dell'economia circolare, nonché alla sensibilizzazione della collettività per la diffusione di modelli comportamentali virtuosi, volti alla prevenzione dell'abbandono dei rifiuti in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune e alla loro corretta gestione. In questo quadro, all'articolo 15 si stabilisce che il Ministro della transizione ecologica trasmetta alle Camere, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione sull'attuazione del medesimo provvedimento.

<sup>58</sup> La legge 31 maggio 2022, n. 62, recante "Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie", è finalizzata a promuovere la trasparenza dei dati d'interesse pubblico riguardanti le transazioni finanziarie e le relazioni d'interesse intercorrenti tra le imprese e i soggetti operanti nel settore della salute. In particolare, l'articolo 1 qualifica il diritto alla conoscenza dei rapporti tra le imprese ed i soggetti operanti nel settore della salute quale livello essenziale delle prestazioni ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera m), della Costituzione, in attuazione dei principi contenuti negli articoli 32 (tutela della salute), 41 (esercizio dell'iniziativa economica) e 97 (efficienza ed imparzialità della pubblica amministrazione). Pertanto, la disciplina dettata dalla citata legge n. 62 del 2022 è volta a garantire, per finalità di trasparenza, di prevenzione e contrasto della corruzione e del degrado dell'azione amministrativa, il diritto alla conoscenza dei rapporti, aventi rilevanza economica o di vantaggio, intercorrenti tra le imprese produttrici di farmaci, strumenti, apparecchiature, beni e servizi, anche non sanitari, e i soggetti che operano nel settore della salute o le organizzazioni sanitarie. In questo quadro, l'articolo 7 prevede che il Ministro della salute, entro il 31 dicembre di ogni anno, trasmetta alle Camere una relazione sullo stato di attuazione della legge medesima.

## B) Relazioni non governative

<b>ORGANO</b>	<b>FONTE</b>	<b>OGGETTO</b>	<b>PERIODICITÀ E TERMINI</b>
<b>Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (INAPP)</b>	D. Lgs. 105/2022 art. 8, co. 1 <sup>59</sup>	Relazione concernente la fruizione degli istituti volti all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza	Annuale

---

<sup>59</sup> Il decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105, in attuazione della direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE del Consiglio, reca una pluralità di interventi di modifica a norme previgenti in tema di fruizione dei congedi parentali, tutela di genitori lavoratori di minori con disabilità grave, lavoro agile in caso di figli minori dodici anni e congedi per eventi e cause particolari, nonché misure a sostegno dei genitori e dei prestatori di assistenza.

In questo quadro, l'articolo 8, dispone che l'Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (INAPP) presenti annualmente, anche sulla base dei dati forniti dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri e al Parlamento, una relazione concernente la fruizione degli istituti giuridici oggetto del citato decreto legislativo, al fine di consentirne il monitoraggio e la valutazione, con particolare riguardo agli impatti sulla parità di genere nel mercato del lavoro e sul miglioramento delle condizioni di vita e della condivisione dei carichi di cura. La relazione comprende, altresì uno studio sull'interazione tra i diversi tipi di congedo previsti dall'ordinamento, tra cui il congedo di adozione e i congedi per motivi familiari riconosciuti ai lavoratori autonomi.

**SERVIZIO PER LA QUALITÀ DEGLI ATTI NORMATIVI**  
**OSSERVATORIO SULL'ATTUAZIONE DEGLI ATTI NORMATIVI**  
**SEGRETERIA: tel. 06/6706-3437**

La documentazione del Servizio per la qualità degli atti normativi è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la sua eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.